

SISTEMA CONTRIBUTIVO ANNO 2012
(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 24/06/2011)

Formula ed importi per le imprese industriali

Alle imprese industriali viene applicato il sistema di calcolo del contributo associativo basato sulla imposizione di aliquote decrescenti a scaglioni progressivi della base imponibile risultante dalla applicazione della formula sul combinato rapporto tra retribuzioni e fatturato.

Base imponibile = fatturato x numero indice
numero indice = a x b

$$a = \frac{\text{retribuzioni azienda}}{\text{fatturato azienda}} : \frac{\text{retribuzioni settore}}{\text{fatturato settore}} \times k_a$$

$$b = \frac{\text{retribuzioni settore}}{\text{fatturato settore}} : \frac{\text{retribuzioni associate}}{\text{fatturato associate}}$$

La base imponibile viene calcolata applicando al fatturato (volume di affari IVA) un "numero indice" che inserisce nel computo un valore rappresentativo dei rapporti retribuzioni/fatturato della singola azienda, del settore cui appartiene e dell'intera base associativa.

Sul calcolo agiscono inoltre alcuni correttivi:

- un coefficiente correttivo (k_a) pari a 0,9 da applicare all'elemento a che tende a regolare il peso delle retribuzioni.
- un Δ sull'indice retribuzioni/fatturato aziendale che tende a riportare entro limiti fisiologici (quelli entro i quali rientra l'80% delle associate) le incidenze sperequate rispetto tali limiti.

Gli scaglioni e le relative aliquote applicate alla base imponibile sono i seguenti:

base imponibile Euro	aliquota
fino a 7.746.853,49	1,7 per mille
da 7.746.853,49 a 20.658.275,96	1,0 per mille
oltre 20.658.275,96	0,5 per mille

Per tutte le imprese industriali i limiti del minimale e del massimale sono rispettivamente fissati in Euro 1.032,91 ed Euro 30.987,41.

Abbattimento del contributo per situazioni particolari

Per le aziende che presentino, documentandola, una particolare incidenza delle retribuzioni sul fatturato interviene un correttivo che opera un abbattimento proporzionale del contributo.

Il meccanismo va ad agire sul solo importo finale riducendolo nelle seguenti misure proporzionali:

- rapporto retr/fatt tra 30 e 40 % = contributo diminuito del 30%
- rapporto retr/fatt tra 40 e 50 % = contributo diminuito del 40%
- rapporto retr/fatt oltre il 50 % = contributo diminuito del 50%

L'importo risultante dalla applicazione dell'abbattimento non può in alcun caso scendere al di sotto del minimale.

Scostamento sull'anno precedente

Il limite di aumento del contributo rispetto a quello dell'anno precedente è fissato a +20% mentre non è previsto alcun limite in diminuzione.

Nuove adesioni (salvo eventuali azioni promozionali)

Di norma, nell'anno di adesione il contributo associativo viene calcolato secondo il criterio normale - fatto salvo il limite del minimale in ragione d'anno - ridotto del 50% ed imputato per dodicesimi sul periodo di adesione.

Nel secondo anno l'importo contributivo dovuto è quello derivante dalla applicazione della formula e lo scostamento sull'anno precedente viene verificato sul risultato della formula e non sul contributo ridotto richiesto per lo stesso anno.

All'atto dell'adesione è comunque obbligatorio fornire i dati necessari al calcolo contributivo al fine di consentire la verifica dell'esatto risultato contributivo dell'azienda quale riferimento per gli anni successivi.

Aziende Calzaturiere ed Accessoristiche

Alle imprese industriali dei settori Calzature ed Accessori viene applicato un sistema contributivo basato sulla applicazione dell'aliquota dello 0,80% sul monte retribuzioni dell'anno precedente.

Aziende di nuova costituzione

Alle aziende iscritte nell'anno di costituzione, rilevato dal certificato della Camera di Commercio, viene applicato il seguente meccanismo contributivo ferma restando, dal secondo anno, l'applicazione della formula e nulla rilevando, sino al quarto anno, lo scostamento sull'anno precedente:

- 1° anno = contributo pari al minimale (imputato per dodicesimi)
- 2° anno = contributo pari al 60% del risultato della formula
- 3° anno = contributo pari all'80% del risultato della formula
- 4° anno = contributo pari all'intero risultato della formula

Ferma restando l'imputazione eventuale del minimale prima dell'abbattimento annuale, condizione per beneficiare di tale meccanismo è il mantenimento del rapporto associativo per tutto il periodo di vigenza del predetto sistema.

Aziende inattive nell'anno precedente a quello di adesione

Le aziende che non hanno fatturato e/o retribuzioni di riferimento per il calcolo del contributo associativo, perché non attive nell'anno precedente all'adesione, nell'anno di iscrizione pagano un contributo calcolato mediante l'applicazione dell'aliquota dell'1% sul monte salari dell'anno stesso ferma restando il minimale.

Aziende plurilocalizzate

Per le aziende a struttura fissa plurilocalizzate i dati da prendere in considerazione per il calcolo del contributo sono quelli relativi a tutte le unità produttive e riproporzionati sulla unità associata sulla base del numero dei dipendenti della stessa. [Es. Dati totali: dipendenti totali = x (dati locali per contributo): dipendenti locali].

Gruppi aziendali

Si intende per "gruppo aziendale" l'insieme delle imprese controllate dal medesimo imprenditore. A condizione che aderiscano tutte le imprese del gruppo presenti nel territorio di competenza dell'Associazione si applicano, in alternativa ed a scelta dell'imprenditore di riferimento, i seguenti criteri contributivi:

- l'impresa maggiore del gruppo paga per intero il contributo risultante dall'applicazione della formula mentre le altre imprese del gruppo pagano ciascuna il 50% del contributo dovuto;
- si cumulano i dati (fatturato e salari) dell'intero gruppo applicando la formula in una unica soluzione e pervenendo alla imputazione di un contributo unico in capo alla "capofila".

Aziende a partecipazione pubblica

Alle aziende a partecipazione pubblica si calcola il contributo mediante applicazione della formula e lo si riduce del 50%.

Per il primo anno di adesione tale importo contributivo viene riproporzionato al periodo di adesione.

Aziende con attività commerciali

Le aziende che nella propria attività esercitano anche semplice commercializzazione (intesa come acquisto e vendita di prodotti senza alcuna trasformazione) devono fornire i dati nei documenti originali evidenziando le percentuali di retribuzioni e fatturato relative alla componente commerciale al fine di consentire le necessarie modifiche nell'impostazione del calcolo.

Aziende commerciali

Per le aziende che esercitano attività esclusivamente commerciale (acquisto e vendita prodotti senza trasformazione), il contributo associativo è fissato nella misura del minimale industriale.

Aziende in amministrazione controllata

Dal momento del decreto di ammissione alla procedura e per tutta la durata della procedura medesima, il contributo associativo viene calcolato sulla base dei dati effettivi relativi all'anno corrente forniti dall'associata.

Il contributo così calcolato viene ridotto del 50% ed il pagamento dello stesso può essere rateizzato in accordo con l'associata interessata.

Imprese cooperative

Alle imprese cooperative viene applicato il seguente criterio:

- 1° anno - 25% del contributo annuo regolarmente calcolato rapportato ai mesi di adesione
- dal 2° anno - 50% del contributo annuo regolarmente calcolato

Consorzi di cooperative

Il Consorzio di cooperative sociali viene iscritto come soggetto unico di rappresentanza dei consorziati.

Allo stesso viene richiesto un contributo associativo pari alla somma dell'importo di un "minimale industria" per ogni consorziato.

Terziario turistico

Per le aziende del settore turistico viene adottato il seguente criterio contributivo:

- agenzie di viaggio, ristoranti, villaggi turistici, agriturismo - Euro 258,23 annui
- aziende di trasporto turistico - Euro 516,46 annui.

Industria alberghiera

Per le imprese esercenti l'industria alberghiera il contributo associativo è pari a:

- per strutture fino a 50 camere - Euro 450,00
- Per strutture con più di 50 camere - Euro 10,00 a Camera

Aziende artigiane

Per le aziende artigiane (così identificabili sulla base dell'iscrizione all'apposito albo della CCIAA) viene applicato il seguente criterio:

- contributo fisso per dipendente e/o titolari lavoratori - Euro 51,65
- minimale - Euro 361,52
- massimale - Euro 1.032,91

Alle aziende artigiane dei settori Calzature si applicano i seguenti importi:

- contributo fisso per dipendente e/o titolari lavoratori - Euro 51,65
- minimale - Euro 774,69
- massimale - Euro 1.239,50

Aziende agricole

Alle aziende agricole che siano fornitrici di imprese del settore agroalimentare si applicano i medesimi criteri contributivi previsti per le imprese artigiane.

Consorzi

Con riferimento a tutti i tipi di aggregazioni di imprese Confindustria Ascoli Piceno promuove

l'adesione delle imprese singolarmente e, solo in seconda istanza l'adesione delle relative aggregazioni nelle forme di legge consentite ed a condizione che siano aggregazioni dotate di personalità giuridica.

Condizione preferita per l'adesione dei consorzi di aziende è che la totalità dei consorziati ubicati nel territorio di competenza risulti già aderente.

Sono considerate "aderenti" anche le aziende consorziate risultanti appartenenti al sistema Confindustria (Registro delle Imprese) per il tramite di altra Associazione territoriale.

Rispettata tale condizione il regime contributivo dei consorzi, è fissato in misura fissa pari all'importo stabilito come "minimale industria".

Nel caso invece di consorzi composti parzialmente o integralmente da aziende non associate attraverso le territoriali si applica il seguente criterio contributivo:

da	1	<	4	non associate	=	minimale + 2.500	euro
da	5	<	10	non associate	=	minimale + 5.000	euro
da	11	<	20	non associate	=	minimale + 10.000	euro
oltre	20			non associate	=	minimale + 15.000	euro

Se in consorzio, direttamente o attraverso altre aggregazioni a loro volta consorziate, ci sono aziende locali o con sede in provincia non associate e quindi associabili, agli importi di cui sopra si aggiunge il normale contributo associativo calcolato sui dati delle singole aziende "associabili".

Tutti i consorzi hanno l'obbligo di fornire certificato CCIAA sulla loro composizione ad ogni variazione e, comunque, ogni fine di anno.

Modalità di pagamento

Alle aziende associate viene richiesto, a titolo di anticipo, un contributo pari a quello dovuto per l'anno precedente.

Il calcolo del contributo effettivamente dovuto e quindi il relativo conguaglio, a debito o a credito, avviene comunque entro l'anno ovvero quando possibile procedere alla applicazione della formula sui dati di competenza forniti dalle associate.

Il meccanismo di pagamento attraverso il modello RID o comunque effettuato entro la scadenza fissata per l'anticipo (28 febbraio) da diritto alla associata ad uno sconto pari al 3% dell'anticipo.

Lo sconto non interviene per il pagamento del saldo.

Le aziende associate sono comunque invitate a sottoscrivere il modello RID il quale consente una più rapida ed efficace esazione del contributo e costituisce il sistema più immediato nel rapporto contributivo tra azienda ed Associazione.

I dati necessari al calcolo

Il calcolo del contributo associativo avviene mediante l'applicazione della apposita formula sul fatturato imputando nel calcolo l'ammontare delle retribuzioni al fine di una perequazione nel "peso" dei due valori a livello aziendale, di settore e di insieme delle associate.

Tutte le aziende associate sono pertanto tenute a fornire, nei tempi stabiliti, i dati relativi al fatturato ed alle retribuzioni.

Il riconoscimento dello sconto del 3%, applicato in sede di pagamento dell'acconto, sarà condizionato alla acquisizione dei dati utili al calcolo del contributo su documentazioni ufficiali.

Le imprese artigiane devono trasmettere il Modello DM10/INPS relativo al mese di dicembre dell'anno precedente al fine del conteggio del numero dei dipendenti e/o titolari lavoratori.

La disponibilità di tutti i dati relativi alle aziende associate rappresenta l'elemento fondamentale del sistema contributivo in vigore in quanto permette l'esatta identificazione degli indici che agiscono sulla formula e quindi la più equa imputazione del peso contributivo.

Alle aziende che non adempiono a tali obblighi viene automaticamente computato, a titolo di conguaglio, un importo pari al 30% dell'anticipo dovuto.

Scadenze

Le scadenze connesse al sistema contributivo, con riferimento all'anno di competenza, sono le seguenti:

- pagamento dell'anticipo - entro 28 febbraio
- trasmissione dei dati necessari al calcolo - entro 10 novembre
- pagamento del saldo - entro 31 dicembre.

Regime sanzionatorio

Alle aziende che non provvedono al pagamento del contributo dovuto nei termini fissati ed indicati nella richiesta è prevista l'applicazione del seguente regime sanzionatorio:

- applicazione sull'importo dovuto di una "maggiorazione" del 6% annuo (pari allo 0,5% mensile).

Tale maggiorazione decorre dalla data di scadenza della rata dovuta sino al giorno del pagamento e viene imputata in occasione della richiesta della rata immediatamente successiva.

Decorsa la scadenza per il pagamento del saldo dell'anno successivo l'Associazione si riserva di avviare azione legale di recupero sia per il contributo che per le maggiorazioni dovute.

Ascoli Piceno, 24 giugno 2011

Il Direttore
Dott. Luciano Vizioli

Il Presidente
Dr. Bruno Bucciarelli